

## BOZZA DECRETO-LEGGE

### RECLUTAMENTO E FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE

#### LA SCHEDA DI SINTESI DELLA UIL SCUOLA RUA

*È stato approvato in Consiglio dei Ministri il documento relativo alla riforma del reclutamento dei docenti e dei percorsi di formazione continua definiti dalla Scuola di alta formazione.*

*In attesa di leggere il testo in G.U. sottolineiamo il fatto che si tratta di un Decreto Legge, subito operativo, che sarà trasformato in Legge nei successivi 60 giorni superato il vaglio del Parlamento. E' nell'iter di trasformazione la possibilità di modifiche, che solleciteremo per superare le attuali criticità.*

Di seguito una sintesi di ciò che prevede il testo e il nostro commento

Il Ministero dell'istruzione stima e comunica al Ministero dell'università e della ricerca il fabbisogno per il sistema nazionale di istruzione di docenti per tipologia di posto e per classe di concorso nel triennio successivo affinché il sistema di formazione iniziale degli insegnanti generi, in maniera tendenzialmente omogenea tra le varie regioni, un numero di abilitati sufficiente a garantire la selettività delle procedure concorsuali senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla.

>>> Un sistema ossessionato dalle procedure selettive, piuttosto che della efficacia nell'evitare il ri-formarsi del precariato, giunto a livelli stratosferici. E' ormai acclarato che le programmazioni in termini di abilitati non supportano le esigenze del sistema.

#### PERCORSI DI ABILITAZIONE E ACCESSO AI CONCORSI

#### PERSONALE NEO-LAUREATO

- 1) Percorso universitario di formazione iniziale con almeno 60 crediti formativi, con una prova finale abilitante, cui accedere anche durante i percorsi di laurea triennale e magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico.
- 2) Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
- 3) Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

>>> Nulla è cambiato, resta la mistica dei concorsi di iper-formazione che diventa infinita; resta sullo sfondo il mercato dei crediti formativi che pesano sulle spalle dei precari già esili economicamente.

#### 1) Percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione

Bisogna accedere al percorso universitario e accademico di formazione iniziale che è organizzato ed è impartito dalle università ovvero dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica attraverso centri universitari di formazione iniziale degli insegnanti.



Si accede all'offerta formativa dei centri universitari e accademici anche durante la laurea magistrale o negli ultimi due anni della laurea magistrale (*i crediti formativi universitari o accademici di formazione iniziale per l'insegnamento sono aggiuntivi rispetto a quelli necessari per il conseguimento della laurea magistrale o della laurea magistrale a ciclo unico*).

Il percorso prevede l'acquisizione di **almeno 60 crediti** formativi universitari o accademici necessari per la formazione iniziale, comprendente un periodo di tirocinio diretto presso le scuole ed uno indiretto non inferiore a 20 crediti formativi universitari o accademici.

Al termine del percorso si consegue l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado dopo aver superato una prova finale che prevede una prova scritta e una lezione simulata.

Contenuti del percorso e della prova finale e la composizione della commissione giudicatrice saranno stabiliti con successivo decreto.

## 2) Partecipazione al concorso pubblico

Avendo soddisfatto il requisito del percorso e della abilitazione si partecipa al concorso pubblico.

## 3) Anno di prova e valutazione finale

I **vincitori del concorso, che abbiano l'abilitazione all'insegnamento**, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.

>>> Non si riesce a capire a che servano il test e una valutazione finale da parte del dirigente scolastico se non il determinare un condizionamento del docente stesso. Il comitato di valutazione, inserito in un sistema di garanzia della libertà di insegnamento, è ulteriormente mortificato. Marginalizzata la funzione docente.

### PERCORSO PER DOCENTI CON ALMENO 3 ANNI DI SERVIZIO

- 1) Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
- 2) Contratto a T.D. e acquisizione di 30 crediti formativi con una prova finale abilitante.
- 3) Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

## 1) Partecipazione al concorso pubblico

Partecipano al concorso essendo in possesso dei seguenti requisiti:

- possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
  - aver svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei cinque anni precedenti.
- 2) **Contratto a T.D. – 30 CFU - acquisizione dell'abilitazione** I **vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento**, sottoscrivono un contratto annuale a tempo



determinato (a richiesta part-time) e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale al termine del quale conseguono l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

>>> Si tratta di un'ulteriore mortificazione professionale ed economica dei precari a cui è imposto un contratto part – time e i costi della formazione mancante dei 30 cfu.

La prova finale del percorso universitario e accademico prevede una prova scritta e una lezione simulata. I contenuti del percorso e della prova finale e la composizione della commissione giudicatrice saranno stabiliti con successivo decreto.

>>> Una contraddizione ulteriore per cui chi ha superato positivamente il concorso si troverebbe di fronte ad un (ulteriore) esame di abilitazione che potrebbe travolgere tutto il percorso concorsuale.

### 3) Anno di prova e valutazione finale

**Conseguita l'abilitazione all'insegnamento**, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. **Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico**, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile. >>> Vale quanto detto per il personale abilitato.

### PERCORSO TRANSITORIO FINO AL 31/12/2024

**Per chi è già in possesso del titolo di studio di accesso**

- 1) Percorso universitario di formazione iniziale con almeno 30 crediti formativi.
- 2) Partecipazione ad un concorso pubblico nazionale, indetto su base regionale o interregionale.
- 3) Contratto a T.D. e acquisizione degli ulteriori 30 crediti formativi con una prova finale abilitante.
- 4) Periodo di prova di un anno il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo.

#### 1) Percorso universitario di formazione iniziale per il conseguimento di almeno 30 crediti formativi

Gli aspiranti in possesso della laurea magistrale o magistrale a ciclo unico, oppure diploma di II livello dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso, **partecipano al percorso universitario di formazione iniziale per il conseguimento di almeno 30 crediti formativi**, a condizione che parte dei crediti formativi universitari o accademici siano di tirocinio diretto.

#### 2) Partecipazione al concorso pubblico

Partecipano al concorso essendo in possesso dei seguenti requisiti:

- titolo di accesso;
- possesso dei 30 crediti formativi.

#### 3) Contratto a T.D. – 30 CFU - acquisizione dell'abilitazione.

>>> Si ripete il mantra della procedura già stabilita per coloro che sono ammessi direttamente alle prove. Si aggiunge solo la preselezione.



I vincitori del concorso, che non abbiano ancora conseguito l'abilitazione all'insegnamento, sottoscrivono un contratto annuale a tempo determinato (a richiesta part-time) e acquisiscono 30 crediti formativi universitari o accademici del percorso universitario di formazione iniziale al termine del quale conseguono l'abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado.

La prova finale del percorso universitario e accademico prevede una prova scritta e una lezione simulata.

Contenuti del percorso e della prova finale e la composizione della commissione giudicatrice saranno stabiliti con successivo decreto.

#### 4) Anno di prova e valutazione finale

**Conseguita l'abilitazione all'insegnamento**, sono sottoposti a un periodo annuale di prova in servizio, il cui positivo superamento determina l'effettiva immissione in ruolo. Il superamento del periodo annuale di prova in servizio è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche. Il personale docente in periodo di prova è sottoposto a un test finale e ad una valutazione da parte del dirigente scolastico, sentito il comitato per la valutazione. In caso di mancato superamento del test finale o di valutazione negativa del periodo di prova in servizio, il personale docente è sottoposto ad un secondo periodo di prova in servizio, non rinnovabile.  
>>> Valgono le medesime contraddizioni messe in evidenza per coloro che vantano 36 mesi di servizio.

### ACQUISIZIONE DELL'ABILITAZIONE PER ALTRE CLASSI DI CONCORSO

Coloro che sono già in possesso di abilitazione su una classe di concorso o su altro grado di istruzione e coloro che sono in possesso della specializzazione sul sostegno possono conseguire l'abilitazione in altre classi di concorsi o gradi di istruzione attraverso l'acquisizione di 30 CFU/CFA del percorso universitario e accademico di formazione iniziale di cui 20 CFU/CFA nell'ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alle discipline di riferimento e gli altri 10 CFU/CFA di tirocinio diretto.

>>> Sarebbe interessante se fossero le università a garantirne l'offerta, viceversa, si apre un mercato che abbiamo già visto, in questi anni.

### COME SI SVOLGERANNO I CONCORSI

- una unica prova scritta con più quesiti a risposta multipla o strutturata (sulle metodologie e le tecniche anche della didattica disciplinare, sull'informatica e sulla lingua inglese)
- prova orale nella quale si accertano oltre alle conoscenze disciplinari le competenze didattiche e le capacità e l'attitudine all'insegnamento;
- valutazione dei titoli.

I bandi dei concorsi prevedono una riserva di posti, pari al 30 per cento per ciascuna regione, classe di concorso e tipologia di posto, in favore di coloro che hanno svolto, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione al concorso, un servizio presso le istituzioni scolastiche statali di almeno tre anni scolastici, anche non continuativi, nei dieci anni precedenti.

Graduatoria finale

- Graduatoria dei vincitori nel limite dei posti messi a concorso;
- Graduatoria dei soggetti, che devono ancora conseguire l'abilitazione all'insegnamento specifica sulla classe di concorso.

I vincitori del concorso inclusi nella prima graduatoria sono immessi in ruolo con precedenza rispetto ai vincitori inclusi nella seconda graduatoria, che sono immessi in servizio ove, nel limite delle assunzioni annuali autorizzate, residuano posti vacanti e disponibili.



>>> Si ripropone un copione già visto: concorsi inadeguati per il reclutamento e che presumibilmente, lasceranno molti candidati per strada. Concorsi su concorsi che diventano un terno all'otto. E se non si rientra nei posti a concorso ricomincia la trafia infinita.

## SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE DELL'ISTRUZIONE

È istituita, con sede in Roma, la Scuola di Alta Formazione del sistema nazionale pubblico di istruzione posta nell'ambito e sotto la vigilanza del Ministero dell'istruzione.

### ***Formazione obbligatoria***

È introdotta nell'ambito dell'orario di lavoro una formazione obbligatoria che si incentra sulle competenze digitali e sull'uso critico e responsabile degli strumenti digitali. L'accesso ai percorsi di formazione avviene su base volontaria e diviene obbligatorio per i docenti immessi in ruolo in seguito all'adeguamento del contratto e in ogni caso non prima dell'anno scolastico 2023/2024

### ***Il percorso***

È introdotto un sistema di formazione e aggiornamento permanente degli insegnanti articolato in percorsi di durata almeno triennale.

Sono parte integrante di detti percorsi di formazione anche attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche che il docente settimanalmente svolge in ore aggiuntive rispetto a quelle di didattica in aula previste a normativa vigente

### ***Ore settimanali aggiuntive per tutti gli ordini di scuola***

In prima applicazione e nelle more dell'adeguamento del contratto, il docente svolge settimanalmente nella propria istituzione scolastica, rispettivamente, almeno un'ora aggiuntiva nella scuola dell'infanzia e primaria e almeno due ore aggiuntive nelle scuole secondarie di primo e di secondo grado rispetto alle ore di didattica in aula previste a normativa vigente

Nell'ambito del monte ore annuale complessivo di formazione incentivata, **sono previste 15 ore per la scuola dell'infanzia e primaria e 30 ore per la scuola secondaria di primo e secondo grado**, per percorsi formativi dedicati allo sviluppo della professionalità docente. Le restanti ore sono dedicate ad attività di progettazione, mentoring e coaching a supporto degli studenti nel raggiungimento di obiettivi scolastici specifici e di sperimentazione di nuove modalità didattiche

### ***Verifiche intermedie e finali***

Lo svolgimento delle attività previste, ove siano funzionali all'ampliamento dell'offerta formativa, può essere retribuito a valere sul fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, prevedendo compensi in misura forfetaria

### ***Retribuzione***

È istituito un Fondo per l'incentivo alla formazione la cui dotazione è pari a **xxx** milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il riconoscimento dell'incentivo salariale è corrisposto ai docenti che hanno svolto ore aggiuntive non remunerate con le risorse del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e che abbiano conseguito una valutazione individuale positiva

- In sede di prima applicazione e nelle more dell'aggiornamento contrattuale, il riconoscimento dell'incentivazione salariale è deciso dal comitato per la valutazione. Detto comitato, sempre nella fase transitoria, determina i criteri, tra i quali innovatività delle Metodologie e dei linguaggi didattici, la qualità e l'efficacia della progettazione didattica, la capacità di inclusione, per rendere l'attribuzione dell'incentivo salariale selettivo nei termini che possa essere riconosciuto a non più del 50 per cento di



coloro che ne abbiano fatto richiesta. **Il comitato può prevedere che per la valutazione si svolga un colloquio.**

- Per la formazione legata all'incentivo economico e alla formazione obbligatoria in orario di servizio per tutti sulle competenze digitali **si utilizzerebbero i soldi della attuale Carta del docente**
- Per l'orario aggiuntivo svolto dal docente in formazione è corrisposto comunque un compenso in misura forfetaria.

## LA POSIZIONE DELLA UIL SCUOLA

*Gerarchizzare la struttura della scuola e della formazione come si trattasse di una azienda che ha fini produttivi e di profitto in un settore come quello scolastico dove il ‘prodotto’ deve essere, invece, un insegnamento/apprendimento libero, laico e critico, non può essere condizionata da una struttura burocratica che di fatto annullerebbe fino all'estensione completa della prerogativa costituzionale della libertà di insegnamento.*

*Con un colpo di teatro, questo diritto viene messo in discussione dalla istituenda Scuola di alta formazione. Una idea molto cara al Ministro Azzolina, comparsa poi nel PNRR. Norma inaccettabile ed incostituzionale che trasformerebbe i professionisti della formazione in funzionari dediti e fedeli.*

*Esempi di scuola di gestione e controllo governativo, ne conosciamo molte, a partire da quella per la Pubblica Amministrazione di Caserta che si ispira al modello francese, e se ne possono contare altre, nell’ambito delle forze dell’ordine per esempio, le accademie, le scuole di guerra e più di recente le scuole di partito. Tutte scuole con finalità particolari che devono selezionare la classe dirigente rispettivamente, della burocrazia amministrativa, quella militare, quella politica, attivando strumenti e formazione specifica.*

*Se si applica questo modello al sistema scolastico è intuitivo che il governo controlli e decida il taglio culturale e specifico della formazione per condizionarne gli effetti, con ricadute sul reclutamento e sulla formazione continua dei suoi dipendenti. Fine dell’autonomia scolastica e ‘rottamazione’ dell’ascensore sociale.*

*Un cambio di rotta: dalla scuola autonoma democratica e partecipata, a quella gerarchizzata ed omologata al pensiero unico che il Governo incarna e garantisce che ricadrà anche sugli alunni e sulle alunne che vedranno restringersi gli spazi di partecipazione democratica ed un insegnamento omologato, né libero, né laico. Qualcuno nel nostro paese si sarà fatto convincere da chi professa la crisi della democrazia e pensa di iniziare dalla scuola per cambiare registro.*

*In materia contrattuale, di diritti ed obblighi lavorativi, siamo in presenza della ripubblicizzazione del rapporto di lavoro, in presenza di una riscrittura per legge dei diritti (sempre meno più ridotti) e doveri (sempre maggiori).*

*Il decreto scrive sia il CCNL che il CCNI di scuola, si sostituisce completamente alla contrattazione collettiva definendo orari (maggiorati), progressioni economiche, formazione e verifiche (continue e perenni) utilizzando peraltro le risorse accantonate dalle Leggi Finanziarie degli ultimi tre anni a proprio piacimento.*

*Tutto si tiene, anche il fatto che il Contratto abbondantemente scaduto da dicembre non è stato neanche aperto visti che era in animo farne a meno scriverselo da soli con un decreto-legge.*

*Non staremo a guardare. Stiamo mobilitando non solo i lavoratori, per la tutela dei loro diritti lavorativi (precarie, status giuridico, libertà professionale) ma l’intera comunità educante che è sotto l’attacco di queste norme neoliberiste che al Paese non piacciono affatto e che ci riporterebbero alla scuola pre-democratica. Un salto nel passato, e non nel futuro, come vogliono farci credere utilizzando termini come coaching, mentoring, tutoring e altre amenità simili.*

*Ultima annotazione scompare la carta del docente, visto che la formazione passa alla scuola di alta formazione per cui basta con la libera scelta. Ci si forma a dovere di obiettivi governativi. Così si mette fine anche al riconoscimento dei precari e di alcune figure che avevano avuto riscontro positivo da recenti sentenze che ne hanno decretato le ingiustizie e le parzialità di leggi inique e inopportune come questa.*